

Progetti antisismici in aree a rischio: il Tar Campania sulle competenze professionali

Dal geometra i mini-interventi

All'ingegnere i calcoli sul cemento armato della casa

Pagina a cura
di **DARIO FERRARA**

Anche il geometra può firmare la ristrutturazione della casa in zona sismica. Ma a condizione che i calcoli sul cemento armato siano eseguiti da un ingegnere e che comunque l'opera da realizzare per l'abitazione risulti comunque di dimensioni modeste. È quanto emerge dalla sentenza 4092/16, pubblicata dal Tar Campania, che aderisce all'orientamento di giurisprudenza secondo cui in tali casi è ben possibile dividere in due la progettazione lasciando le strutture portanti al professionista abilitato e le opere di tamponamento al geometra.

Forma e sostanza. Nel caso di specie, il ricorso proposto dal vicino contro il permesso di costruire è accolto, ma per motivi inerenti le distanze fra edifici e l'indice volumetrico e non sulla titolarità a firmare il progetto.

In effetti l'ingegnere ha depositato al genio civile gli elaborati relativi alle strutture in cemento armato nell'ambito di una ristrutturazione che prevede l'ampliamento della parte abitata del fabbricato e l'innalzamento delle pareti portanti.

Per i giudici, tuttavia, non è necessario ricorrere a un'interpretazione molto formale

delle norme: quando nei fatti l'opera è di dimensioni ridotte si possono separare le due fasi con l'ingegnere che si assume la responsabilità dei calcoli per i quali non è autorizzato il geometra, al quale resta una progettazione di natura sostanzialmente architettonica, perché si risolve in opere di tamponamento interno ed esterno, un'attività che spesso è svolta dai tecnici specializzati nei soli componenti d'arredo. Il fatto che i lavori si svolgano in zona sismica impone solo un particolare rigore nella verifica della modestia dell'opera.

Estetica e struttura.

Sul riparto delle competenze fra professionisti per gli interventi post-terremoto è intervenuta la giurisprudenza amministrativa formatasi dopo il sisma in Emilia del 29 maggio 2012.

Lo studio di ingegneria, ad esempio, ben può aggiudicarsi i lavori di risanamento anche se l'immobile che desta preoccupazioni al Comune padano dopo la forte scossa tellurica è un edificio di interesse storico-artistico.

Inutile per i concorrenti rivendicare la competenza esclusiva degli architetti quando i lavori oggetto della procedura pubblica sono interventi di risanamento che non incidono sui profili estetici del fabbricato vincolato.

E quanto emerge dalla sentenza 36/2016, pubblicata dalla prima sezione del Tar Bologna. Deve rassegnarsi, l'architetto rimasto escluso dai lavori: stavolta non conta che l'ingegnere non abbia lo stesso senso estetico nella progettazione perché l'intervento che l'amministrazione intende far realizzare punta al mero ripristino strutturale della porzione delle strutture lesionate dal sisma; insomma: si deve procedere ad attività di riparazione con rafforzamento locale, tanto che le relative prestazioni da erogare restano inquadrare nella sfera del risanamento e della salvaguardia dell'immobile danneggiato. Si tratta di intervenire sulla struttura dell'edificio per ripararla e consolidarla: si rientra quindi nelle opere di edilizia civile riconducibili alla «parte tecnica» di cui all'articolo 52, comma 2, del regio decreto 2537/25, nella lettura ampia che ne ha dato la giurisprudenza, comprendendo tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati.

Obbligo di comunicazione. Sulle sanzioni penali previste per l'inosservanza della legislazione antisismica è intervenuta la Cassazione poche ore dopo la terribile

scossa che ha distrutto Amatrice, Accumoli, Arquata e gli altri Comuni al confine tra Lazio, Marche e Umbria.

Il progettista e direttore dei lavori va condannato insieme al titolare della ditta edile perché hanno costruito in zona a rischio terremoto senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico della regione. È quanto emerge dalla sentenza 35491/16, pubblicata il 26 agosto dalla terza sezione penale della Cassazione.

Non conta che l'opera realizzata scaturisca da un appalto pubblico e il committente risulta il Comune: un altro dei profili illeciti sanzionati è proprio il mancato deposito del progetto presso lo sportello unico dell'edilizia dell'ente locale, che pure ha approvato i lavori con delibera.

Il punto è che gli articoli 93-95 del testo unico dell'edilizia puntano proprio a scoraggiare la realizzazione sul territorio di manufatti non conformi alle norme tecniche. E ciò anche se la legge regionale stabilisce che a essere obbligato alla denuncia è l'amministrazione committente: l'ente territoriale, infatti, esercita in via solo concorrente il potere legislativo sul governo del territorio, mentre la materia della staticità degli edifici in zona sismica resta di esclusiva competenza statale.

L'ente territoriale esercita in via solo concorrente il potere legislativo sul governo del territorio, mentre la materia della staticità degli edifici in zona sismica resta di esclusiva competenza statale

La decisione

Deve ritenersi sia possibile «scindere» la progettazione dell'opera da realizzare in zona sismica e affidare la parte relativa alle strutture di cemento armato a un ingegnere abilitato e conservare in capo al geometra quella relativa alle altre parti, sempre nei limiti delle costruzioni per civile abitazione di modeste dimensioni, dovendosi reputare sia agevole suddividere le attività progettuali, poiché una volta definita la struttura portante di un edificio, dimensionata per reggere tutte le sollecitazioni, statiche e

dinamiche, verticali e orizzontali, cui esso è sottoposto da parte del tecnico a ciò abilitato, l'ulteriore attività progettuale si risolve nella definizione di elementi di chiusura, mediante opere di tamponamento interno ed esterno di natura essenzialmente architettonica e dunque in opere volte a delimitare gli spazi in cui si svolge l'attività umana e che non richiedono il possesso di specifiche competenze strutturali, tanto che spesso sono svolte dai tecnici specializzati nei soli componenti d'arredo.